



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 11 DEL 09/02/2022

OGGETTO: ACCANTONAMENTO NELL'ESERCIZIO 2022 AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145.

L'anno **2022** addì **9** del mese di **febbraio** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- 1 Angelo MARASCO**
- 2 Mariangela PRESTA**
- 3 Teresa DONATEO**
- 4 Gianluca ZURLO**
- 5 Francesco TAURINO**

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Maria Grazia Bilotta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Si premette e si da atto che la giunta comunale si è riunita in data odierna in collegamento diretto in remoto con la vice segretaria ed il sindaco, mentre nella sala delle adunanze della sede comunale sono presenti gli assessori Mariangela Presta, Gianluca Zurlo e Francesco Taurino;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/3/2022 e, non avendo l'Ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 06/05/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 06/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Preso atto che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Preso atto altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a “*decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;*

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2018 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Dato atto altresì che il comma 867 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che “*A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione e' effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.*

Rilevato che che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/01/2022 attestava i seguenti valori:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -2 GIORNI;
- b) stock del debito commerciale anno 2021 scaduto e non pagato: € 215.934,73;
- c) stock del debito commerciale anno 2020 scaduto e non pagato: € 260.819,58;

Considerato che:

- a) lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2021 è stato ridotto del 17% rispetto allo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2020 e, pertanto, in misura superiore al 10%;
- b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti risulta essere rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;
- c) che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art.1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L. 145/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che non ricorrono, per l'esercizio 2022, alla luce degli indicatori certificati dalla Piattaforma Crediti Commerciali e dagli obblighi di comunicazione, per questo Ente le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art.1, commi 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- 2) di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024 non sarà previsto alcun stanziamento a titolo di "Fondo di garanzia debiti commerciali";
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Bilotta

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- ☐ La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
☒ La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Bilotta

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09/02/2022 al 24/02/2022 (Rep. n. **182**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 09/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Grazia Bilotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 09/02/22
